

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 05/E/200309

San Fior, lì 09/03/2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: **EMERGENZA CORONA VIRUS (Dpcm 08/03/2020)**

GENERALITA'

Il Dpcm 08/03/2020 è stato pubblicato nella GU n.59 dell'8 marzo 2020; le disposizioni ivi contenute producono effetto dalla data dell'**8 marzo 2020** e, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, sono efficaci fino al **3 aprile 2020**.

Il Dpcm non contiene disposizioni agevolative per gli esercenti danneggiati dalle misure emergenziali.

La presente circolare ha lo scopo di fornire le prime, concrete, indicazioni comportamentali agli operatori economici.



Avvertiamo, peraltro, della estrema difficoltà di comprensione della portata di molte (anzi di troppe) disposizioni del suddetto decreto; pertanto, in mancanza di istruzioni ufficiali, le indicazioni che seguono rappresentano solamente il parere personale dell'autore e non impegnano la sua responsabilità o quella dello Studio.

Gli interessati dovranno, quindi, valutare, nelle sedi più opportune ed unicamente sotto la loro rispettiva responsabilità, la legittimità dei comportamenti che riterranno di adottare.

I TERRITORI INTERESSATI

L'art. 1, 1° co., del Dpcm 08/03/2020, adotta misure particolari per i territori della regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia; Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, **Padova, Treviso e Venezia**.

Gli articoli successivi individuano altre misure vevoli per l'intero territorio nazionale.

MISURE SPECIFICHE PER LA LOMBARDIA E ALTRE 14 PROVINCE (TRA LE QUALI TV, PD e VE)

L'art. 1, 1° co., del Dpcm 08/03/2020, stabilisce, tra l'altro, che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) **evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";**



Il principio di base statuito dal Dpcm è che **va evitato ogni spostamento** delle persone fisiche, non

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

solo in entrata e in uscita dai territori sopra individuati, **ma anche all'interno dei medesimi territori.**

Sono, tuttavia, consentiti (tra gli altri) gli spostamenti per le esigenze lavorative. Non deve trattarsi di esigenze **straordinarie**, ma gli spostamenti devono essere **motivati** da esigenze **comprovate**. Come?

Non dovrebbe servire nulla di più per i conducenti di veicoli commerciali, in quanto sia le caratteristiche del veicolo, sia i documenti che accompagnano la merce (DDT) dovrebbero essere sufficienti a motivare le esigenze lavorative. Sarebbe sorprendente che gli organi di polizia estendessero il controllo anche ai camion in transito!

Un discorso diverso va fatto per coloro che, per esigenze lavorative, utilizzino autovetture, le quali, per loro natura, si prestano ad utilizzi diversi.

A parere di chi scrive, **motivare** significa semplicemente fornire, in sede di controllo, una spiegazione **plausibile e coerente** delle ragioni dello spostamento; la motivazione potrebbe essere addotta anche in forma verbale.

Naturalmente, bisogna che le giustificazioni addotte siano anche **comprovate** (anche a seguito di verifica successiva); dal punto di vista documentale, potrebbe, forse, bastare l'intestazione aziendale della carta di circolazione, l'esibizione di un certificato della Cciaa (per es.: per gli agenti di commercio, ...), un DDT, il rapporto di intervento, ecc...

Tuttavia, da più parti, si ritiene necessaria un'**autocertificazione**.

Anche se a chi scrive ciò sembra francamente esagerato, in calce alla presente se ne riporta un **fac-simile**.

...

e) *si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di **promuovere**, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);*



Il ricorso al congedo ordinario (per i datori di lavoro pubblici) e per ferie (per i datori di lavoro pubblici e privati) costituisce solamente una **raccomandazione**.

Il datore di lavoro dovrebbe semplicemente **"promuovere"**; in effetti, la norma non lo autorizza **<puramente e semplicemente>** ad obbligare d'imperio il dipendente alla fruizione delle ferie.

Lo stesso dovrebbe valere anche per i permessi.

...

n) *sono consentite le **attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*



Le attività di **ristorazione e bar** sono consentite solo dalle ore 6.00 alle 18.00.

L'elenco sembra tassativo; pertanto, la limitazione non dovrebbe applicarsi ad altre attività.

In caso di violazione è stabilita la sanzione della **sospensione dell'attività, in aggiunta** alle sanzioni penali di cui all'art. 4 del Dpcm (vedasi, infra, lo specifico paragrafo).

Si osserva, peraltro, che ai soggetti autorizzati alla **"somministrazione"** (bar, ristoranti, pizzerie, ecc....) è

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

consentita dalla normativa vigente anche la “**vendita per asporto**”.

Pertanto, quest’ultima attività dovrebbe essere consentita anche nell’intervallo orario dalle 18:00 alle 06:00; diversamente, gli esercenti attività di somministrazione **risulterebbero discriminati** nei confronti di quanti esercitano attività di *gastronomia, pizzeria al taglio, gelateria senza somministrazione* e similari.

In calce, si propone il fac-simile di cartello che gli esercenti potrebbero, **cautelativamente**, esporre.

...

o) *sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;*



Come sopra precisato, le attività tassativamente vietate nell’intervallo orario dalle 18:00 – 06:00 sono esclusivamente quelle di **ristorazione e bar**.

Le altre **attività commerciali** sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi di esercizio con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e nel rispetto della distanza interpersonale di 1 ml.

La disposizione in questione non riguarda attività di **natura diversa** da quella **commerciale**; l’aggettivo “commerciale” **dovrebbe** essere inteso nel senso di **specie** e non di **genere** (secondo il CC, infatti, anche l’industriale esercita attività commerciale!).

...

r) *nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*



Nelle giornate festive e prefestive **sono chiuse (solo) le medie e grandi strutture di vendita**, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati (**ad eccezione delle farmacie, parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari**).

Negli altri giorni le strutture suddette rimangono aperte a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

...

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

...

MISURE VALEVOLI PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE (art. 2)

In base all'articolo 2 del Dpcm 08/03/2020, nell'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

...

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di **pub** (sic!), scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

...

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

...

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.



Sorprendentemente, le attività di "PUB" sono sospese nell'intero territorio nazionale.

Forse, l'estensore del decreto **intende riferirsi solo alle attività di intrattenimento** svolte all'interno dei "bar"! Diversamente, perché non estendere il divieto anche alle "birrerie", "enoteche", ecc...?!

MISURE VALEVOLI PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE (art. 3) E, QUINDI, ANCHE NELLE PROVINCE DI TV, PD E VE

In base all'articolo 3 del Dpcm 08/03/2020, nell'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

...

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' **in tutti i locali aperti al pubblico**, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, **sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;**

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili



In tutti (e solo) i **locali aperti al pubblico** sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Non è, dunque, previsto dal Dpcm in questione analogo obbligo per i locali diversi (stabilimenti industriali, studi professionali, ecc...).

...

SUPERAMENTO DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il terzo comma dell'art. 5 del Dpcm 08/03/2020 afferma che "...cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020".

L'art. 2, 1° comma, lett. h) del Dpcm 01/03/2020, oggi superato, stabiliva che l'attività di ristorazione, bar e pub, era ammessa "a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere ...".



Il Dpcm 08/03/2020 non ripropone la "vecchia" disposizione secondo la quale l'attività di ristorazione, bar e pub, era ammessa "**a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere ...**".

Dobbiamo, perciò, concludere che è nuovamente possibile bere il caffè al banco?

...

SANZIONI PENALI

In base all'articolo 4 del Dpcm 08/03/2020, "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6".



Art 650 CP. **Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.**

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

~~~~~

**Ribadiamo che, causa la novità e la particolare complessità della materia trattata, la presente circolare informativa potrebbe contenere errori o imprecisioni; pertanto:**

- **il suo contenuto, che l'autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune;**
- **le indicazioni in essa contenute non impegnano la responsabilità dello Studio.**

Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria

Segue appendice con fac-simile "autocertificazione" e "Avviso alla clientela".

Prof. Dott. Giandomenico Andretta  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta  
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO  
ANDRETTA & ASSOCIATI  
Dottori commercialisti e Revisori contabili

### AUTOCERTIFICAZIONE

(art. 46 Dpr 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto .....

Luogo di nascita ..... Data nascita .....

Domiciliato in .....

In qualità di (eventuale)

Titolare della ditta individuale .....

Esercente la professione di .....

Amministratore, socio lavoratore della società/associaz. ....

con Sede legale in ..... Codice Fiscale/Registro imprese di .....

Numero ....

Lavoratore subordinato alle dipendenze del seguente datore di lavoro .....

ai sensi e per gli effetti di cui al Dpcm 08/03/2020, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

che lo spostamento

Da .....

a .....

è effettuato per

esigenze lavorative (specificare se necessario .....) )

situazioni di necessità (specificare se necessario .....) )

motivi di salute; (specificare se necessario .....) )

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Luogo e data

Firma

Documento in fase di trattamento redazionale, suscettibile di modificazioni

Prof. Dott. Giandomenico Andretta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
ANDRETTA & ASSOCIATI  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

### **AVVISO ALLA CLIENTELA**

**(per bar e ristoranti che effettuano vendite per asporto)**

*Informiamo la spett.le clientela che, nel rispetto delle disposizioni del Dpcm 08/03/2020, l'attività di somministrazione (bar, ristorante, pizzeria, ecc...) viene sospesa dalle ore 18:00 alle ore 06:00 di ogni giorno.*

*Proseguono regolarmente le attività di vendita per asporto e di consegna a domicilio.*

*Ci scusiamo fin d'ora con gli affezionati clienti per le eventuali limitazioni all'accesso che dovremo disporre per evitare assembramenti e per far rispettare le distanze di sicurezza.*



**N.b.: In attesa di conferme ufficiali, è consigliabile, in ogni caso, acquisire il parere preventivo delle competenti autorità locali.**